Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 29 giugno 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 177 DEL 8 febbraio 1979, n. **248.**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1969-1984. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA estrazione eseguita il 15 maggio 1979; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4626)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1967. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DODICESIMA estrazione eseguita il 21 maggio 1979; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4486)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1972-1987. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 26 maggio 1979; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4485)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1968-1983. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'UNDICESIMA estrazione eseguita il 4 giugno 1979; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4484)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1979, n. **248.**

Dichiarazione di pubblica utilità per alcuni immobili da realizzarsi dall'Aeronautica militare in comune di Vizzini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da realizzarsi dall'Aeronautica militare nel comune di Vizzini (Catania), sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio ed asservimento dei beni immobili occorrenti che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni, gli asservimenti e i lavori dovranno avere inizio e compiersi è stabilito, rispettivamente, in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1979

PERTINI

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1979
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1979, n. **249.**

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la disciplina degli effetti dei versamenti diretti delle imposte sui redditi ad ufficio incompetente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-*bis* - *Versamento ad ufficio incompetente.* — Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una esattoria è valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.

Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93 ».

Art. 2.

L'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« Art. 93 - *Versamenti ad ufficio incompetente.* — E' soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:

a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;

b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto all'esattoria;

c) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria ».

Art. 3.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — ROGNONI — PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 22, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1979, n. **250**.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, in materia di rilascio delle quietanze delle somme riscosse dagli uffici del registro dotati di apparecchiature automatizzate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modifiche, nella legge 27 marzo 1976, n. 60;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 10 - è aggiunto il seguente comma:

« Le forme e le modalità di rilascio delle quietanze relative ai versamenti effettuati presso gli uffici del registro che utilizzano procedure meccanizzate sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI
ROGNONI — PANDOLFI
VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 22, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1979, n. **251**.

Applicazione delle norme sull'equo indennizzo agli operai dello Stato e delle aziende ad ordinamento autonomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1975, n. 157, con il quale sono state estese agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, alcune norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 18, secondo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, il quale stabilisce che, ai fini del riconoscimento e della concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'operaio, se non coperta da altra forma previdenziale, si applicano le norme di cui all'art. 68, ottavo e nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli articoli 43 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che, conseguentemente, per il personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, si rende necessario fissare una tabella per la determinazione della misura dell'equo indennizzo ad esso eventualmente spettante;

Ritenuto che per la determinazione della misura dell'equo indennizzo agli operai dello Stato e delle amministrazioni autonome appare opportuno prendere a base un importo corrispondente, mediamente, al trattamento economico risultante dal rapporto tra quello del coadiutore superiore (parametro 245) e quello del capo operaio (parametro 210) e che, in conseguenza, sia da individuare nella misura di 4,1 l'indice di moltiplicazione da prendere a riferimento per la determinazione dell'importo di prima categoria dell'equo indennizzo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo degli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 22, *foglio n.* 4

TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO

Ammontare massimo e minimo dell'equo indennizzo per gli operai dello Stato e delle amministrazioni autonome

A Categoria di menomazione di cui alla tabella *A* allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313	Importi minimi e massimi
Prima categoria . . .	Massimo - 4,1 volte l'importo dello stipendio relativo al parametro 210 (corrispondente alla qualifica di capo operaio) della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni
	Minimo - 4,1 volte l'importo dello stipendio relativo al parametro 210 (corrispondente alla qualifica di capo operaio) della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, diminuito del quattro per cento
Seconda categoria . . .	Massimo - novantacinque per cento dell'importo massimo stabilito per la prima categoria
	Minimo - novantacinque per cento dell'importo minimo stabilito per la prima categoria
Terza categoria	Massimo - settantotto per cento dell'importo massimo stabilito per la prima categoria
	Minimo - settantotto per cento dell'importo minimo stabilito per la prima categoria
Quarta categoria . . .	Massimo - sessantaquattro per cento dell'importo massimo stabilito per la prima categoria
	Minimo - sessantaquattro per cento dell'importo minimo stabilito per la prima categoria
Quinta categoria . . .	Massimo - quarantasette per cento dell'importo massimo stabilito per la prima categoria
	Minimo - quarantasette per cento dell'importo minimo stabilito per la prima categoria
Sesta categoria	Massimo - trenta per cento dell'importo massimo stabilito per la prima categoria
	Minimo - trenta per cento dell'importo minimo stabilito per la prima categoria
Settima categoria . . .	Massimo - quindici per cento dell'importo massimo stabilito per la prima categoria
	Minimo - quindici per cento dell'importo minimo stabilito per la prima categoria
Ottava categoria . . .	Massimo - nove per cento dell'importo massimo stabilito per la prima categoria
	Minimo - nove per cento dell'importo minimo stabilito per la prima categoria

B Menomazioni della integrità fisica di cui alla tabella *B* allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313	Importi minimi e massimi
Per tutte le categorie ivi previste	Massimo - tre per cento dell'importo massimo stabilito per la prima categoria
	Minimo - tre per cento dell'importo minimo stabilito per la prima categoria

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. **252.**

Regolamento concernente la organizzazione ed il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Vista la delibera 15 luglio 1977, n. 242, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha adottato lo schema di regolamento concernente la propria organizzazione ed il proprio funzionamento;

Considerato che la Corte dei conti - sezione di controllo, con deliberazione 21 dicembre 1978, n. 930, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1978, relativo all'approvazione del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

Vista la delibera 6 marzo 1979, n. 507, con la quale la Commissione stessa ha accolto i rilievi formulati dalla Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento, che consta di 41 articoli, concernente la organizzazione ed il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 3

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA.

Art. 1.
Definizioni

Nel presente regolamento:

1) l'espressione « legge n. 216 » designa la legge 7 giugno 1974, n. 216, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

2) il termine « Commissione » designa la Commissione nazionale per le società e la borsa;

3) le dizioni « decreto del Presidente della Repubblica numero 136 », « decreto del Presidente della Repubblica n. 137 » e « decreto del Presidente della Repubblica n. 138 », designano, rispettivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il decreto del Presidente della Repulbica 31 marzo 1975, n. 137 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, emanati in attuazione dell'art. 2, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

4) il termine « componenti » designa il presidente e i membri della Commissione nazionale per le società e la borsa;

5) l'espressione « personale della Commissione » designa il personale dell'Amministrazione dello Stato e quello di enti pubblici, di cui si avvale la Commissione per l'esercizio delle proprie attribuzioni;

6) l'espressione « esperti della Commissione » designa gli estranei alle pubbliche amministrazioni assunti in qualità di esperti, ai termini dell'art. 2, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Titolo I

I COMPONENTI

Art. 2.
Assunzione delle funzioni

Nella prima riunione cui partecipa, il componente di nuova nomina dichiara solennemente, assumendosene la responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di cui all'art. 1, terzo comma, sub art. 1, della legge n. 216.

Art. 3.
Durata della carica

Ciascun componente dura in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina e rimane in funzione fino alla nomina del successore.

Art. 4.
Decadenza dall'ufficio

La Commissione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, con deliberazione motivata, le cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti di un proprio componente.

Art. 5.
Dimissioni

Le dimissioni sono presentate al presidente della Commissione.

La Commissione, sentito l'interessato, le trasmette con le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.

Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.

Art. 6.
Sostituzione dei componenti

In caso di cessazione del componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui agli articoli 4 e 5, il presidente della Commissione ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della sostituzione.

Titolo II

IL PRESIDENTE

Art. 7.
Attribuzioni del presidente

Il presidente rappresenta la Commissione. Sovraintendente a tutti i servizi della Commissione. Fa proposte alla Commissione in ordine all'assunzione degli esperti ed alla utilizzazione del personale. Sottopone alla Commissione per l'approvazione il progetto di bilancio preventivo e del rendiconto annuale della gestione finanziaria. Presenta al Ministro del tesoro la relazione annuale sull'attività svolta dalla Commissione. Cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione.

Il presidente convoca la Commissione, ne dirige i lavori e ne stabilisce l'ordine.

Il presidente esercita ogni altro potere previsto dalla legge e dai regolamenti.

Art. 8.
Vicarietà del presidente

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal componente più anziano di nomina o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età, che a sua volta non sia assente o impedito.

Titolo III

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

Convocazione

La convocazione della Commissione è effettuata mediante comunicazione scritta dell'ordine del giorno e l'invio della relativa documentazione almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Salvo diversa indicazione la Commissione si riunisce nella sua sede.

Nei casi di nécessità ed urgenza la Commissione può essere convocata in qualsiasi momento e senza preventiva comunicazione dell'ordine del giorno.

Ciascuno dei componenti può chiedere, indicandone le ragioni, la convocazione della Commissione con gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve seguire entro dieci giorni.

La Commissione può deliberare programmi di lavoro, stabilendo eventualmente anche il calendario delle riunioni.

Art. 10.

Riunioni della Commissione

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il vicario.

I componenti che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente.

Art. 11.

Segreteria delle riunioni

Alle riunioni assiste un segretario, scelto tra il personale a disposizione, proposto dal presidente e nominato dalla Commissione.

Qualora la Commissione lo ritenga opportuno le funzioni di segretario sono svolte dal componente meno anziano in carica presente alla riunione e in caso di pari anzianità dal componente più giovane per età.

Art. 12.

Verbale delle riunioni

Il segretario redige il processo verbale delle riunioni annotando i nomi dei componenti presenti e degli assenti riportando l'ordine del giorno e riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni, e indicando i partecipanti e il risultato delle votazioni.

I componenti possono far inserire dichiarazioni a verbale.

I processi verbali delle riunioni della Commissione sono segreti, salvo quanto previsto dall'art. 1, settimo comma, sub art. 1, della legge n. 216, per gli atti deliberativi.

Art. 13.

Approvazione dei verbali

I processi verbali delle riunioni sono sottoscritti per approvazione dal presidente, dagli altri componenti e dal segretario.

Sono raccolti e conservati dalla segreteria della Commissione.

Art. 14.

Partecipazione di estranei alla riunione

E' in facoltà della Commissione di fare intervenire alle proprie sedute perché siano sentiti:

rappresentanti degli organi locali di borsa ed intermediari di borsa;

amministratori, sindaci e direttori generali di società ed enti nei cui confronti sono attribuiti alla Commissione poteri di indagine, ispezione, informazione e controllo;

rappresentanti o designati dalle pubbliche amministrazioni;

persone competenti nelle materie in esame.

Le dichiarazioni, notizie, informazioni, dati, atti e documenti forniti dalle persone di cui sopra sono tutelati dal segreto d'ufficio.

Dell'audizione degli estranei e delle discussioni svolte con il loro intervento è redatto un verbale che dia conto dello svolgimento dei lavori e dei risultati acquisiti.

Art. 15.

Provvedimenti

I provvedimenti della Commissione si distinguono in deliberazioni concernenti le società e la borsa ed in deliberazioni concernenti il funzionamento interno e l'organizzazione della Commissione.

Art. 16.

Adozione delle deliberazioni

Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dai votanti, e comunque con non meno di due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente del collegio.

Il voto è palese, salvo quando la deliberazione riguarda i componenti ed il personale addetto alla Commissione.

Art. 17.

Pubblicità delle deliberazioni

Salvo che la legge non disponga diversamente le deliberazioni sono pubblicate, per intero o per estratto, nel Bollettino della Commissione. Sino a quando non sarà istituito il Bollettino della Commissione le deliberazioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' in facoltà della Commissione stabilire che le deliberazioni, in ragione del loro oggetto, non vengano pubblicate o che la diffusione della loro conoscenza sia assicurata mediante mezzi ulteriori.

Art. 18.

Comunicazioni e notificazioni

Le delibere della Commissione sono comunicate ai destinatari in esse personalmente nominati in copia conforme all'originale, con lettera consegnata in mani proprie al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o a lui spedita con plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Quando non sia possibile procedere alla comunicazione nei modi indicati nel comma precedente, per irreperibilità o rifiuto del destinatario di riceverla, si provvede alla notificazione della delibera.

Se l'avviso di ricevimento di cui al primo comma non è sottoscritto dal destinatario o da persona convivente o addetta al suo ufficio si provveda alla notificazione.

Alle comunicazioni e alle notifiche provvede l'ufficio di segreteria della Commissione.

Art. 19.

Copie di deliberazioni o di atti d'ufficio

Il rilascio di copie integrali o di estratti di deliberazioni e di atti di ufficio è autorizzato dalla Commissione, su richiesta motivata ed a spese degli interessati.

La Commissione delibera annualmente le tariffe relative al rilascio delle copie di cui al precedente comma.

Art. 20.

Comunicazioni alla Commissione

Gli atti, le notizie e i chiarimenti che privati, enti e società sono tenuti a comunicare alla Commissione vengono depositati negli uffici della stessa o inviati attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, accompagnati, in ogni caso, da un elenco in duplice copia, una delle quali è restituita dalla segreteria per ricevuta.

In caso di spedizione l'obbligo s'intende adempiuto nel giorno risultante dalla data del timbro postale.

La Commissione può stabilire che le comunicazioni di cui al primo comma vengano effettuate in conformità a schemi e modelli da essa prescritti.

Titolo IV

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ED ISPETTIVA

Art. 21.

Richiesta di dati e notizie

Le richieste di dati, notizie, atti e documenti rivolte dalla Commissione a società ed enti sono effettuate per lettera raccomandata e prevedono il termine per l'invio degli elementi o documenti richiesti.

Art. 22.

Pubblicità di dati e notizie di società per azioni o di enti commerciali con titoli quotati in borsa

La Commissione sentiti gli amministratori degli enti di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, sub art. 1 della legge n. 216, dispone che vengano resi pubblici con le modalità indicate dalla Commissione stessa i dati e le notizie di cui alla lettera *b*).

La delibera ha efficacia nel decimo giorno dalla sua comunicazione.

Ove gli amministratori oppongano nello stesso termine il pregiudizio alla società o all'ente, mediante reclamo motivato e corredato della necessaria documentazione, l'efficacia della delibera resta sospesa.

Il reclamo è presentato alla Commissione direttamente o mediante notificazione o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso la Commissione ne rilascia ricevuta; quando il reclamo è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

La Commissione, assunte le opportune informazioni anche avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 21, 23 e 24, e nuovamente sentiti gli amministratori, decide sul reclamo proposto.

Art. 23.

Richiesta di collaborazione alle pubbliche amministrazioni

Ove occorra acquisire dati, notizie o informazioni da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici ovvero sia necessaria la loro collaborazione, ai sensi dell'art. 1, settimo comma, sub art. 1, della legge n. 216, il presidente ne fa richiesta ai capi delle amministrazioni, dei Corpi di polizia o degli enti competenti.

Art. 24.

Assunzione di notizie e chiarimenti mediante audizione personale

La Commissione, ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, può convocare personalmente amministratori, sindaci revisori e direttori generali di enti e società e i soggetti che operano in borsa o esercitano attività di intermediazione, dandone congruo preavviso.

La Commissione può altresì inviare propri dipendenti o esperti ad assumere notizie e chiarimenti nella sede di enti, società e borse. L'incarico è conferito nelle forme di cui all'art. 26.

Art. 25.

Ispezioni e controlli sul funzionamento delle borse

Oltre alle funzioni ispettive svolte dai commissari di borsa, è in facoltà della Commissione eseguire in qualsiasi momento, a mezzo dei componenti o del proprio personale di volta in volta incaricato, ispezioni e controlli sulle singole borse al fine di accertarne il regolare funzionamento nonché di accertare la regolarità ed i modi di finanziamento delle operazioni d'intermediazione e negoziazione effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività d'intermediazione.

Art. 26.

Esercizio delle funzioni ispettive

Per l'espletamento delle ispezioni, nei casi previsti dalla legge, la Commissione qualora non provveda con suoi componenti si avvale del proprio personale eventualmente assistito da esperti.

L'incarico è conferito dal presidente, su deliberazione della Commissione nella quale sono fissati l'oggetto, le finalità ed il termine iniziale dell'ispezione.

La lettera di incarico è esibita all'interessato all'inizio delle operazioni ispettive.

Art. 27.

Processo verbale

Dell'ispezione eseguita l'incaricato redige processo verbale, nel quale sono descritte le operazioni compiute ed altresì riportate le dichiarazioni di coloro che hanno concorso od assistito alle operazioni stesse.

Copia del processo verbale è rilasciata agli interessati, i quali lo sottoscrivono, dandosi atto del loro eventuale rifiuto.

Art. 28.

Relazione

Al termine delle operazioni, l'ispettore redige una relazione nella quale espone i risultati raggiunti con riguardo alle finalità ed all'oggetto fissato dalla Commissione.

La relazione è trasmessa al presidente che la sottopone alla Commissione.

Titolo V

RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 29.

Atti impugnabili e procedimento dei ricorsi amministrativi

Per i ricorsi amministrativi contro gli atti degli organi locali di borsa, adottati a norma dell'art. 1, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 138, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Titolo VI

ORGANIZZAZIONE

Art. 30.

Servizi e uffici

I servizi della Commissione sono:

1) servizio società;

2) servizio borsa;

3) servizio amministrativo;

4) servizio giuridico;

5) servizio studi e sviluppo del mercato.

E' inoltre istituito l'ufficio di segreteria che assiste la Commissione nei suoi lavori, esercita le funzioni che gli sono attribuite dal regolamento e quelle espressamente conferitegli con deliberazioni della Commissione stessa.

Nell'ambito dei servizi possono essere istituiti uffici.

I servizi si avvalgono del centro elettronico che provvede alle elaborazioni richieste dai fini istituzionali della Commissione.

A ciascun servizio e al centro elettronico è preposto un direttore che dipende dal presidente.

A ciascun ufficio è preposto un capoufficio che dipende dal direttore.

Le attribuzioni dei singoli servizi e uffici, oltre quelle previste dai regolamenti, e la nomina dei rispettivi titolari nonché le modalità di funzionamento dei servizi e degli uffici, sono stabilite con deliberazioni della Commissione.

Titolo VII

PERSONALE ED ESPERTI

Art. 31.

Contingente del personale assegnato

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro di cui all'art. 2, sub art. 1 della legge n. 216, determina il contingente di personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario, tenendo conto delle esigenze prospettate dalla Commissione.

La Commissione può in qualsiasi momento chiedere la revisione del contingente di personale assegnato.

Art. 32.

Richiesta del personale e collocamento a disposizione

Le richieste del personale di cui la Commissione deve avvalersi per il funzionamento dei propri servizi, sono dirette nominativamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti del contingente determinato a norma dell'art. 2, secondo comma, sub art. 1, della legge n. 216.

Al personale delle amministrazioni o enti di appartenenza posto a disposizione della Commissione si applicano, in materia di stato giuridico, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Il personale è posto a disposizione per un periodo di due anni, che può essere rinnovato a richiesta della Commissione.

La Commissione può deliberare in qualunque momento la restituzione alle amministrazioni o enti di appartenenza del personale posto a sua disposizione.

Il personale non può svolgere alcuna altra attività, neppure per incarico o nell'interesse dell'amministrazione o ente di appartenenza, salvo espressa autorizzazione della Commissione.

Art. 33.

Orari di lavoro

L'orario settimanale di lavoro è uniforme per tutto il personale in servizio presso la Commissione.

L'orario giornaliero di lavoro è disposto dalla Commissione secondo le necessità di servizio.

Art. 34.

Lavoro straordinario ed altre indennità

La Commissione dispone le eventuali prestazioni di lavoro straordinario in base alle effettive esigenze di servizio.

Il relativo compenso e il trattamento economico di missione sono determinati nella misura e nei limiti previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni o enti di appartenenza del personale.

Art. 35.

Spese per il personale

Alla spesa del personale dipendente da enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico la Commissione. Essa è altresì tenuta a versare all'ente di appartenenza del personale l'importo dei contributi e delle ritenute previsti dalla legge o dal contratto.

Il corrispettivo per le prestazioni di lavoro straordinario e il trattamento economico di missione sono a carico della Commissione per tutto il personale di cui si avvale.

Art. 36.

Ferie e congedi

Le ferie, i congedi ordinari e straordinari sono disposti dalla Commissione secondo le norme delle amministrazioni o enti di appartenenza.

Art. 37.

Commissari di borsa

I commissari di borsa esercitano le loro funzioni esclusivamente nell'ambito della borsa presso la quale sono destinati.

L'incarico di commissario di borsa, o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, è conferito a funzionari scelti tra il personale della Commissione ed è a tempo determinato. La delibera della Commissione stabilisce la durata dell'incarico, che in ogni caso non può superare, per lo stesso funzionario, il periodo di tre anni per una medesima borsa.

E' in facoltà della Commissione, quando ricorrano particolari circostanze, revocare l'incarico anche prima del termine assegnato.

Ai commissari di borsa incaricati a norma del secondo comma di prestare servizio in località diversa da quella della sede della Commissione compete il trattamento economico di missione.

Art. 38.

Attribuzioni dei commissari di borsa

I commissari di borsa svolgono i compiti loro attribuiti dalle leggi vigenti ed in particolare:

1) intervengono alle riunioni di borsa e vigilano sul loro regolare svolgimento; esercitano opportuni controlli sulla formazione dei prezzi e dei listini, sull'accertamento dei prezzi specialmente in fase di apertura e di chiusura della riunione, sul mercato delle operazioni a premio e sulla stipulazione in borsa delle operazioni di riporto; vigilano sul divieto di formare listini di prezzi al di fuori del listino ufficiale;

2) assistono, senza voto deliberativo, alle sedute della deputazione di borsa ed a quelle del comitato direttivo degli agenti di cambio;

3) esercitano facoltà ispettive sull'operato degli agenti di cambio ed accertano eventuali trasgressioni dei medesimi ai divieti di legge;

4) eseguono indagini o verifiche presso istituti o ditte che compiono normalmente operazioni di borsa allo scopo di accertare la regolarità delle operazioni stesse;

5) vistano i fissati bollati ed i relativi registri, prescritti dalle disposizioni vigenti, secondo le modalità contemplate dalle disposizioni stesse;

6) assistono all'assemblea generale degli agenti di cambio convocata per la elezione del comitato direttivo;

7) approvano la nomina dei rappresentanti degli istituti di credito quale osservatore alle grida;

8) vigilano sull'osservanza del divieto di usare, al di fuori della borsa ufficiale, la denominazione di « borsa valori », « mercato dei valori », o altre consimili e di formare listini dei prezzi fuori borsa;

9) eseguono la vidimazione dei libretti che devono tenere obbligatoriamente gli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 17, punto I, del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

10) nominano e presiedono la commissione, per l'accertamento, mediante colloquio, della preparazione e idoneità professionale dei procuratori alle grida nominati dagli agenti di cambio.

I commissari di borsa esercitano inoltre tutte le altre funzioni che, in base anche a disposizioni ministeriali, venivano svolte dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa sulle borse valori o da quelli delegati a determinate borse e adempiono ogni altro incarico loro delegato con apposita delibera o di volta in volta attribuito dalla Commissione.

I commissari di borsa possono essere incaricati di funzioni ispettive ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento.

Nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui ai precedenti commi, i commissari di borsa osserveranno le disposizioni di cui all'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 e si atterranno alle direttive impartite dalla Commissione.

Art. 39.

Comunicazioni dei commissari di borsa

I commissari di borsa trasmettono alla Commissione, con il mezzo più rapido, un rapporto giornaliero sull'andamento del mercato dei valori mobiliari e dei suoi fattori d'influenza, e segnalano in qualsiasi momento alla Commissione ogni fatto o notizia che ritengano utile portare alla sua conoscenza.

Essi provvedono altresì ad inviare alla Commissione le rilevazioni e le relazioni periodiche dalla medesima richieste in via permanente o saltuaria.

Art. 40.

Esperti

Gli esperti di cui all'art. 2, primo comma, sub art. 1, della legge n. 216, sono assunti in base al disciplinare approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Essi coadiuvano la Commissione ed assistono i servizi secondo le direttive generali impartite dalla Commissione stessa.

Art. 41.

Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1979.

Nomina di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concernente norme per l'edilizia residenziale;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 settembre 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1978 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Aezio Turetta, dirigente generale nel ruolo dei presidenti del Magistrato alle acque o provveditori alle opere pubbliche, nonché fuori ruolo presso il comitato tecnico amministrativo della seconda Università statale di Roma, viene trasferito nel ruolo dei dirigenti amministrativi, di cui al quadro *A* della tabella decima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e viene allo stesso conferita la funzione di segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 22 settembre 1978, il dirigente generale segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale, entra a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale membro di diritto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1979

PERTINI

STAMMATI

(5165)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1979.

Sostituzione di un membro della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1978, con il quale il dott. Francesco Noya, consigliere della Corte dei conti, veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia;

Vista la nota n. 43 del 14 marzo 1979, con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il suddetto dottor Francesco Noya con il dott. Francesco Calderone, magistrato della Corte dei conti;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Francesco Calderone, magistrato della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia, in sostituzione del dott. Francesco Noya.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1979
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 16

(5392)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.M. - Industria costruzioni metalliche, in Quarto d'Altino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta I.C.M. - Industria costruzioni metalliche di Quarto d'Altino (Venezia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.M. - Industria costruzioni metalliche di Quarto d'Altino (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 luglio 1978 al 14 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5767)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Torino;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Torino sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L. 19.367
salariati fissi:	
comuni	L. 16.554
qualificati	» 17.825
specializzati	» 19.031

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5235)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Viterbo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Viterbo sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 17.803

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.613
qualificati . . . . » 15.801
specializzati . . . . » 16.908

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5240)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Verona;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Verona sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.393

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.560
qualificati . . . . » 15.934
specializzati . . . . » 17.047

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5234)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Rieti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Rieti sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.074

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.805
qualificati . . . . » 15.960
specializzati . . . . » 17.034

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5237)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novolan 74, con sede e stabilimento in Gravellona Toce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Novolan 74, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novolan 74, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 settembre 1978 al 25 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5773)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 2 dicembre 1978 e 5 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 febbraio 1978 al 6 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo), è prolungata fino al 5 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5770)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Oleificio F.lli Belloli, con sede e stabilimento in Inveruno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Oleificio F.lli Belloli, con sede e stabilimento in Inveruno (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Oleificio F.lli Belloli, con sede e stabilimento in Inveruno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1978 al 14 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5772)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Siciliani, in Milano e stabilimento a Cusano Milanino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Emilio Siciliani, con sede legale in Milano e stabilimento a Cusano Milanino (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Siciliani, con sede legale in Milano e stabilimento a Cusano Milanino (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 ottobre 1978 al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5771)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento di Montebello Jonico (Reggio Calabria);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1978, 4 ottobre 1978, 6 ottobre 1978 e 15 marzo 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 14 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata fino al 4 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5775)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International, in Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amuco International di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 23 febbraio 1979 e 24 febbraio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 20 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International di Avellino, è prolungata fino al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5774)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate e stabilimento a Cene.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1979, 26 gennaio 1979, 27 gennaio 1979, 14 marzo 1979 e 15 marzo 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 settembre 1977 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo), è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5769)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino);

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1978, 25 novembre 1978, 27 novembre 1978, 21 febbraio 1979 e 7 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è prolungata fino al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5768)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Macef - Autunno '79 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta e utensilerie », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Macef - Autunno '79 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta e utensilerie », che avrà luogo a Milano dal 6 al 10 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 giugno 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(5910)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XL Fiera di Messina Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XL Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 4 al 19 agosto 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 giugno 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(5908)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Ertel V Esposizione europea radio televisione ed elettroacustica », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Ertel V Esposizione europea radio televisione ed elettroacustica », che avrà luogo a Milano dal 6 al 10 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 giugno 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(5911)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XII SIM - Salone internazionale della musica e high fidelity 1979 », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII SIM - Salone internazionale della musica e high fidelity 1979 », che avrà luogo a Milano dal 6 al 10 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 giugno 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(5909)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1979.

Nomina del comitato di sorveglianza delle imprese Si.Mo. S.p.a. e S.A.L.P.A. S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 7 giugno 1979 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1979 n. 158 con cui sono state poste in amministrazione straordinaria la

Si.Mo. S.p.a., con sede in Monfalcone e la S.A.L.P.A. - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio S.p.a., con sede in Bologna;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1979, n. 150, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza delle predette imprese ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, nei confronti della S.p.a. Mario Maraldi, Forlisider S.p.a. e Montaggi S.p.a.;

Stante il collegamento a tenore dell'art. 3, primo comma, tra la Mario Maraldi S.p.a. e le altre società citate nel presente decreto, in particolare la Si.Mo. S.p.a. e la S.A.L.P.A. S.p.a. già sopra dette;

Visti in particolare l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria cui sono assoggettate le imprese S.p.a. Si.Mo. e S.A.L.P.A. S.p.a. citate nelle premesse è nominato il comitato di sorveglianza composto dai seguenti soggetti già indicati nel decreto del 30 maggio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1979 n. 150:

Finsider - Società finanziaria siderurgica S.p.a., sede in Roma, viale Castro Pretorio n. 122;

Banca nazionale dell'agricoltura, sede in Roma, via Salaria, 231;

Banca nazionale del lavoro, sede in Roma, via Veneto, 119;

Istituto bancario italiano, sede legale in Milano, viale Manzoni, 3;

Cassa di risparmio di Trieste, sede in Trieste, via Cassa di risparmio, 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(5912)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 maggio 1979 concernente il versamento mediante delega alle aziende di credito dell'IRPEF e dell'ILOR.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, che inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'art. 3-*bis* concernente le modalità del versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Considerato che il precitato art. 3-*bis* prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1979;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 maggio 1979, n. 149, che ha prorogato al 30 giugno 1979 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 da parte delle persone fisiche, società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

Ritenuta, per conseguenza, la necessità di modificare i termini di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché i termini di adempimento da parte delle aziende di credito;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 2, lettera *a*), del decreto ministeriale 10 maggio 1979, le parole « dal 1° al 31 maggio » sono sostituite con le parole « dal 1° maggio al 30 giugno per l'anno 1979 e dal 1° al 31 maggio per gli anni successivi ».

Nell'art. 2, lettera *b*), le parole « entro il 30 novembre », sono sostituite con le parole: « entro il 31 dicembre per l'anno 1979 ed entro il 30 novembre per gli anni successivi ».

Nell'art. 2, ultimo comma, è aggiunta la seguente frase: « , per i versamenti specificati nelle lettere *a*), *b*) e *c*), e il primo giorno lavorativo successivo, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, per i pagamenti di cui alla lettera *d* ».

Nell'art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 10 maggio 1979, le parole: « per deleghe ricevute entro il 30 giugno » sono sostituite dalle parole « per deleghe ricevute entro il 30 luglio 1979 ed entro il 30 giugno per gli anni successivi ».

Nell'allegato 5 al decreto ministeriale 10 maggio 1979, la data da indicare sull'etichetta da apporre sul contenitore di ogni bobina è: « 30 luglio 1979 oppure 31 dicembre 1979, per l'anno in corso », mentre la data di scadenza riportata sotto la lettera *d*) è modificata in « 30 luglio 1979 oppure in 31 dicembre 1979 per le due scadenze per l'anno in corso ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5930)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO DEI MINISTRI
PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Nuovi criteri per la determinazione della somma di cui all'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

IL COMITATO

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1979, n. 148;

Vista la delibera in data 13 maggio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 14 giugno 1977;

Vista la delibera in data 26 luglio 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 7 agosto 1978, con la quale sono stati stabiliti i criteri validi fino al 13 giugno 1979 previsti dall'art. 18 della citata legge n. 319/1976 per la determinazione della somma dovuta ai comuni o ai consorzi intercomunali da parte dei complessi produttivi, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi;

Considerato che con la predetta delibera la formula proposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici è stata integrata con un coefficiente di riduzione (r = 0,35) avente carattere di temporaneità;

che il termine fissato è scaduto;

che la situazione economico-finanziaria delle aziende permane difficile;

Ritenuto tuttavia che è necessario incentivare il risanamento delle acque;

che a decorrere dal 14 giugno 1979 e fino al 13 dicembre 1979, data di scadenza del termine per l'adeguamento degli scarichi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella *C* allegata alla legge, la formula a suo tempo proposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per stabilire i criteri in argomento possa essere integrata con un coefficiente di riduzione pari a 0,70;

che è opportuno invitare gli enti interessati a destinare le entrate derivanti dall'applicazione dei presenti criteri unicamente ai fini della legge n. 319/1976 si propone:

Delibera:

A decorrere dal 14 giugno 1979 e fino al 13 dicembre 1979, i criteri previsti dall'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la determinazione della somma che i complessi produttivi dovranno corrispondere ai comuni o ai consorzi intercomunali, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, sono quelli indicati nell'allegato che fa parte integrante della presente delibera.

Gli enti interessati sono invitati a destinare le entrate derivanti dall'applicazione dei presenti criteri unicamente ai fini che la legge n. 319/1976 si propone.

La presente delibera, unitamente all'annesso allegato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Presidente: COMPAGNA

ALLEGATO

Art. 18 della legge n. 319/1976

FORMULA DI TASSAZIONE

$$T = KCV\,r$$

dove:

T = somma da corrispondere in L./anno
K = coefficiente di qualità
C = parametro di costo medio unitario di depurazione di un liquame urbano in un impianto di media grandezza, espresso in L./mc
V = volume acqua scaricata in mc/anno
r = coefficiente di riduzione

Il coefficiente *K* prevede tre classi di insediamenti produttivi riportate nella tabella n. 3.

L'identificazione di tali insediamenti produttivi è stata effettuata sulla base della « Classificazione delle attività economiche » dell'I.S.T.A.T. (serie C N 5 gennaio 1971) predisposta per i censimenti generali dell'industria e del commercio.

L'attribuzione degli insediamenti produttivi alle varie classi è stata definita con riferimento al carico inquinante medio per metro cubo di acqua scaricata, determinato con il metodo della « popolazione equivalente » utilizzando i risultati di studi svolti dall'istituto di ricerca sulle acque del C.N.R. (I.R.S.A.).

Per tale attribuzione i quantitativi di acqua scaricata sono stati valutati sulla base dei prelievi medi di acqua dolce effettuati dalle diverse categorie industriali, escludendo le acque di mare prelevate per scopi di raffreddamento.

I valori numerici da attribuire al coefficiente *K* sono riportati nelle tabelle 1 e 2.

La tabella 1 si applica fino al raggiungimento dei limiti della tabella *C*. L'intervallo assegnato per ogni classe ha la finalità di consentire la scelta del valore più opportuno di *K* da attribuire ai diversi insediamenti produttivi per tener conto delle differenze negli apporti inquinanti dei singoli insediamenti produttivi benché assegnati ad una medesima classe, nonché di altri fattori dipendenti da situazioni locali.

La tabella 2 si applica nei sei anni successivi al termine previsto dalla legge per il raggiungimento dei limiti della tabella *C*.

L'aumento progressivo dei valori di *K* nei tre successivi bienni ha la finalità di incentivare la costruzione degli impianti di depurazione da parte dei complessi produttivi per il raggiungimento degli obiettivi finali fissati nella tabella *A*.

Tale aumento non si applica agli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura, i cui scarichi risultino allineati ai limiti della tabella *C*. Per detti insediamenti il coefficiente *K* rimarrà costante nei tre bienni di applicazione e pari ai valori riportati nella tabella 2 per il primo biennio.

Al coefficiente *C*, parametro di costo medio unitario di depurazione, è stato attribuito il valore di L. 25 al mc. Tale parametro verrà periodicamente aggiornato dal Comitato dei Ministri in relazione alla variazione dei costi.

Per quanto concerne la determinazione del termine *V*, ove non sia possibile effettuare a cura dell'autorità competente la misura diretta della quantità di acqua scaricata, potrà farsi riferimento alla quantità di acqua prelevata, applicando al volume misurato un opportuno coefficiente di riduzione che tenga conto delle perdite e delle quantità di acqua consumate nel corso del processo di lavorazione.

Qualora non si possa provvedere alla misura diretta del volume scaricato o prelevato, si potrà, almeno in un primo tempo, fare riferimento alla quantità di acqua dichiarata nella denunzia per l'autorizzazione allo scarico.

Nel calcolo del volume *V* non saranno considerate le quantità di acqua di mare, frequentemente usate come acqua di raffreddamento, anche se scaricate promiscuamente ad acque dolci, purché siano osservati all'atto dello scarico i limiti di temperatura prescritti.

Per la determinazione del volume *V* si farà riferimento alla quantità di acqua dolce.

Le acque di eduzione o di processo delle miniere, non sono soggette alla tassa di cui trattasi, qualora presentino caratteristiche qualitative non inferiori a quelle del corpo idrico in cui sversano.

Il coefficiente di riduzione *r* ha carattere di temporaneità. Tale coefficiente di riduzione, determinato nello 0,70 fino al 13 dicembre 1979, sarà aggiornato dal Comitato dei Ministri per i successivi periodi.

TABELLA 1

COEFFICIENTE DI QUALITA' *K* DA APPLICARE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DELLA TABELLA *C*

Classe	Scarichi entro i limiti della tabella A	Scarichi entro i limiti della tabella C	Scarichi oltre i limiti della tabella C
1	0	0,2	0,4 - 0,6
2	0	0,3	0,6 - 1,0
3	0	0,4	1,0 - 2,0

TABELLA 2

COEFFICIENTI DI QUALITA' *K* DA APPLICARE NEI SEI ANNI SUCCESSIVI AL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DELLA TABELLA *C*.

Classe	Scarichi entro i limiti della tabella *A*	Scarico oltre i limiti della tabella *A*		
		1° biennio (*)	2° biennio	3° biennio
1	0	0,2	0,4	0,6
2	0	0,3	0,6	1,0
3	0	0,4	1,0	2,0

(*) Tali valori rimangono costanti anche nei due successivi bienni per gli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura, i cui scarichi risultino allineati ai limiti della tabella C.

TABELLA 3

CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Codice ISTAT	Insediamenti produttivi
	CLASSE 1
3.01 A	Industria molitoria e della pastificazione
3.04	Industria del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini
3.05	Industrie delle calzature
3.07	Industrie del legno
3.08	Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno
3.09	Industrie metallurgiche
3.10	Industrie meccaniche escluse le galvaniche (codice ISTAT 3.10.1947)
3.11	Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazione affini
3.17	Industrie poligrafiche, editoriali e affini
3.19	Industrie dei prodotti delle materie plastiche
3.20	Industrie manifatturiere varie
5.	Produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore, di acqua calda e di gas
	CLASSE 2
2.01	Estrazione di minerali metalliferi
2.02	Estrazione di minerali non metalliferi
3.01 H	Industria idrominerale e delle bevande analcoliche
3.02	Industrie del tabacco
3.03	Industrie tessili
3.12	Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi
3.13	Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone
3.14	Industria della gomma
3.15	Industrie della produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche
3.16	Industrie della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica
3.18	Industria foto-fono-cinematografica
	CLASSE 3
1.02	Zootecnica
3.01 B	Industria dolciaria
3.01 C	Industria conserviera
3.01 D	Industria casearia
3.01 E	Industria dei grassi vegetali ed animali
3.01 F	Industrie alimentari varie
3.01 G	Industria delle bevande alcooliche e della distillazione di alcool
3.06	Industrie delle pelli e del cuoio
3.10.47	Industrie dei trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli

Nota — Tutti gli insediamenti produttivi non indicati nelle classi riportate si intendono inseriti nella classe 1.

(5890)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nell'isola di Ischia nel periodo estivo

Con decreto 25 giugno 1979, n. 1258, del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, è vietato, per il corrente anno, l'afflusso nell'isola di Ischia agli autoveicoli appartenenti a:

a) persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola d'Ischia;

b) persone non residenti secondo il calendario seguente:

Autovetture:

1) divieto di sbarco nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nei periodi dalla data di emissione del presente decreto fino al 29 luglio e dal 21 agosto al 15 settembre 1979;

2) divieto di sbarco in tutti i giorni dal 4 al 20 agosto 1979;

3) nei giorni 30 e 31 luglio e 1, 2, 3 agosto l'accesso nell'isola è libero.

Veicoli merci di peso complessivo oltre i 35 q.li:

1) divieto totale di sbarco nei giorni di sabato e domenica compresi nel periodo dalla data di emissione del presente decreto al 15 settembre 1979;

2) divieto di sbarco dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21 di tutti i giorni feriali compresi nel periodo dalla data di emissione del presente decreto al 15 settembre 1979.

Dai divieti sono escluse le autovetture appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola e quelle appartenenti a persone proprietarie di una abitazione nell'isola, anche se non risultano iscritte nei ruoli della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Sono inoltre escluse da tale divieto le autovetture recanti targa estera. I veicoli merci a quattro ruote al massimo, di peso complessivo inferiore a 35 q.li possono sbarcare in qualunque ora dei giorni feriali purché carichi esclusivamente di derrate alimentari.

(5953)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Ala Rossa », in Ciampino

Con decreto ministeriale 8 giugno 1979 il dott. Salvatore Urzì è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Ala Rossa », in Ciampino, (Roma), in sostituzione del dott. prof. Gaspare Gabriele.

(5703)

Sostituzione del presidente ed elevazione a cinque del numero dei componenti il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Egea », in Roma.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1979 il sig. Raffaele Mannella è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Egea », in Roma, in sostituzione del dott. Franco Pillitteri, dimissionario ed i signori dott. Gioacchino Cassarà e rag. Lamberto Clerici sono stati nominati membri del comitato stesso.

(5704)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Olevano prima », in Olevano Romano.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1979 i poteri conferiti al rag. Raffaele Mannella, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Olevano prima », in Olevano Romano (Roma) sono stati prorogati fino al 31 luglio 1979.

(5705)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 26 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	836,30	836,30	836,40	836,30	—	836,30	836,20	836,30	836,30	836,30
Dollaro canadese	717,45	717,45	717 —	717,45	—	717,45	717,25	717,45	717,45	717,45
Marco germanico	450 —	450 —	450,75	450 —	—	450 —	449,84	450 —	450 —	450 —
Fiorino olandese	409,80	409,80	409,80	409,80	—	409,80	409,80	409,80	409,80	409,80
Franco belga	28,107	28,107	28,1450	28,107	—	28,10	28,09	28,107	28,107	28,10
Franco francese	194,33	194,33	194,75	194,33	—	194,33	194,39	194,33	194,33	194,35
Lira sterlina	1790,50	1790,50	1787,60	1790,50	—	1790,50	1792 —	1790,50	1790,50	1790,50
Lira irlandese	1705,25	1705,25	1710 —	1705,25	—	—	1712 —	1705,25	1705,25	—
Corona danese	156,30	156,30	156,50	156,30	—	156,30	156,29	156,30	156,30	156,30
Corona norvegese	163,30	163,30	163,50	163,30	—	163,30	163,34	163,30	163,30	163,30
Corona svedese	195,23	195,23	195,50	195,23	—	195,23	195 —	195,23	195,23	195,25
Franco svizzero	501,60	501,60	502,90	501,60	—	501,60	501,31	501,60	501,60	501,60
Scellino austriaco	61,282	61,282	61,35	61,282	—	61,28	61,25	61,282	61,282	61,28
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,04	17 —	—	17 —	17,15	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	12,65	12,65	12,64	12,65	—	12,65	12,66	12,65	12,65	12,65
Yen giapponese	3,849	3,849	3,86	3,849	—	3,84	3,886	3,849	3,849	3,85

Media dei titoli del 26 giugno 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,225
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,675
» 5,50 % » » 1968-83	87,850
» 5,50 % » » 1969-84	82,700
» 6 % » » 1970-85	82,350
» 6 % » » 1971-86	78,325
» 6 % » » 1972-87	78,575
» 9 % » » 1975-90	85,700
» 9 % » » 1976-91	86 —
» 10 % » » 1977-92	88,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,900
» » » Ind. 1- 7-1979	100 —
» » » » 1-10-1979	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,900
» » » » 1- 3-1978/80	100,750
» » » » 1- 6-1978/80	100,800
» » » » 1- 8-1978/80	100,700
» » » » 1-10-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,475
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,200
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,800
» » » 10 % 1- 1-1981	98,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	88,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,225
» » » 12 % 1- 4-1982	98,825
» » » 12 % 1-10-1983	97,850
» » » 12 % 1-10-1987	96,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	836,25
Dollaro canadese	717,735
Marco germanico	449,92
Fiorino olandese	409,80
Franco belga	28,098
Franco francese	194,36
Lira sterlina	1791,25
Lira irlandese	1708,625
Corona danese	156,295
Corona norvegese	163,32
Corona svedese	195,115
Franco svizzero	501,455
Scellino austriaco	61,266
Escudo portoghese	17,075
Peseta spagnola	12,655
Yen giapponese	3,867

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a duecento posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con il quale è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle carriere;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 maggio 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi e retribuzioni del personale dell'amministrazione dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 12 luglio 1975, n. 322;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Letto il parere del Consiglio di Stato, n. 152/79 del 3 aprile 1979, pervenuto il 1° giugno 1979, sulla non applicabilità al personale degli ufficiali giudiziari della norma relativa alla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi, di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a duecento posti di ufficiale giudiziario.

Dei posti messi a concorso, cento (equivalenti al 50%), sono riservati, ai sensi dell'art. 160-*bis* dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (art. 3 della legge 12 luglio 1975, n. 322) agli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'età, con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purché nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di «ottimo». La detta anzianità è ridotta ad otto anni per gli aiutanti ufficiali giudiziari che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserva di posti nei pubblici concorsi per l'amministrzione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso;

5) gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato di anni uno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli impieghi statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale.

Possono partecipare al concorso senza limite di età gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio 3°, deve essere presentata o spedita a mezzo di raccomandata postale al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione delle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile nonché quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti al loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubblica amministrazione e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda medesima, o da un notaio, o cancelliere, o segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco (legge 4 gennaio 1968, n. 15). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Dichiarazione sui requisiti per la riserva a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari

Gli aiutanti ufficiali giudiziari nelle condizioni di usufruire della riserva di cui all'art. 1 del presente bando, devono indicare nella domanda le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Qualora i medesimi abbiano soltanto otto anni di anzianità di servizio devono, altresì, dichiarare il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, alla riserva dei posti o a preferenza a parità di merito.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la riserva di posti o per la preferenza, a parità di merito, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio 3°, a mezzo di raccomandata postale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i relativi documenti, rilasciati dall'autorità competente, attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte, che avranno luogo in due giorni diversi, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e nozioni di ordinamento giudiziario;

2) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

La prova orale, oltre che sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), verterà sulle seguenti: nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del codice civile; su nozioni di diritto della navigazione; sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro; sulla legislazione cambiaria; sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli.

Art. 8.

Diario delle prove scritte e prove orali

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, palazzo dello sport all'Eur, piazzale dello Sport, nei giorni 31 *gennaio e* 1° *febbraio* 1980, *con inizio alle ore* 8.

Pertanto, i concorrenti a cui non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi al palazzo dello sport all'Eur, in Roma, nei giorni suddetti alle ore 8. Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale, e sarà aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e che prestano lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario.

Art. 9.

Graduatoria

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo la votazione complessiva. In caso di parità si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei, nei limiti dei posti messi a concorso salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

I concorrenti dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 10.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento aggiornato con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità o libretto ferroviario).

Art. 11.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno fare pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio 3°, nel termine perentorio di giorni venti dall'invito, i seguenti documenti:

A) *Titolo di studio: diploma originale o copia notarile* autentica su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo; non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare debitamente legalizzato.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, del lavoro e civili, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza con la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado di invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*), *E*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I candidati indigenti possono produrre, in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera di invito.

Roma, addì 12 giugno 1979

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1979
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 396

Schema della domanda, su carta da bollo da L. 2.000, da presentare o spedire alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato a mezzo di raccomandata postale.

Il sottoscritto . . . .
domiciliato a . . . (provincia di . .)
in via . . . n. . . (c.a.p. .
. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a duecento posti di ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che è nato il . . a .
. . . . e che (1) avendo superato i 30 anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
. . . . oppure (2) . .

d) ha riportato (3) .

e) è in possesso del . . (7) conseguito . . . . . nell'anno scolastico . .
presso . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . .

g) ha prestato servizio (5) .

Data, . . .

Firma (6) . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare le qualità di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(7) Titolo di studio.

(5673)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria per l'anno 1976;

Visto il proprio provvedimento in data 22 maggio 1978, con il quale la dott.ssa Genovese Rosalba, nata il 1° gennaio 1946 a S. Giorgio a Cremano (Napoli), era stata esclusa dall'esame predetto per difetto del requisito di cui al punto 4 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130;

Vista l'ordinanza pronunziata il 14 giugno 1978, n. 199 reg. dec. n. 959/1978 reg. ric. anno 1978 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza che aveva accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dalla dott.ssa Genovese Rosalba, ammettendo con riserva quest'ultima a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza del 3 gennaio 1979, n. 250 reg. dec. n. 959/78 anno 1979 pronunziata dallo stesso tribunale che ha accolto nel merito il ricorso proposto dalla dott.ssa Genovese Rosalba annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che la dott.ssa sopra nominata, ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 98/100 (novantotto centesimi);

Decreta:

La dott.ssa Rosalba Genovese, nata a S. Giorgio a Cremano (Napoli) il 1° gennaio 1946, nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria per l'anno 1976, di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1978, con il punteggio di 98/100 (novantotto centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5501)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri ed in particolare l'art. 73 concernente i requisiti richiesti per l'ammissione all'esame regionale di idoneità ad aiuto;

Visa la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con il quale sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale;

Visto il provvedimento di ammissione con riserva nei confronti del dott. Luigi Casella, nato a Leonessa (Rieti) il 26 febbraio 1944;

Esaminata la certificazione integrativa prodotta, dal sanitario interessato, a questo Ministero a chiarimento dei servizi prestati e documentati con certificazione in atti;

Verificata, pertanto, la prescritta anzianità di servizio documentata dal predetto sanitario;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame medesimo, dai quali risulta che il dott. Luigi Casella, ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 90/100 (novanta centesimi);

Decreta:

Il dott. Luigi Casella, nato a Leonessa (Rieti) il 26 febbraio 1944, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'anno 1976 di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1978, con il punteggio di 90/100 (novanta centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5502)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami, a ventiquattro posti di coadiutore dattilografo

La prova scritta del pubblico concorso, per esami, a ventiquattro posti di coadiutore dattilografo i.p., indetto con decreto ministeriale del 24 aprile 1979 già fissata per il 20 giugno 1979, avrà luogo il giorno 17 luglio p.v. presso il palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy, Roma-Eur, con inizio alle ore 8,30.

(5869)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Stralcio di sette posti dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

Il medico provinciale di Reggio Emilia rende noto che con decreto n. 1907 in data 5 giugno 1979 dal concorso pubblico per posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1977 sono stralciate le condotte di Bibbiano, Carpineti, Guastalla, Ligonchio, Poviglio, Vezzano e Villa Minozzo.

Il concorso pertanto avrà svolgimento per la sola condotta di Toano.

(5504)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Concorso ad un posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Mantova.

Con decreto prot. n. 1243 del 4 aprile 1979 di questo ufficio è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Mantova.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 20 settembre 1979 presso questo ufficio, sito in via T. Nuvolari n. 3, di Mantova, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(5904)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Trapani

Con decreto 7 giugno 1979, n. 552, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di veterinario comunale capo (veterinario dirigente) del comune di Trapani.

Le domande corredate dai documenti di rito dovranno pervenire all'ufficio del veterinario provinciale di Trapani entro il 15 settembre 1979.

(5609)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO » DI CAVA DEI TIRRENI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(2036/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(2034/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di chirurgia;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Gagliari).

(2038/S)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI SESSA AURUNCA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sessa Aurunca (Caserta).

(2048/S)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(2049/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1979, n. **12.**

Normativa attuazione direttive C.E.E. in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e norme applicabili

La presente legge, nell'ambito di un programmatico disegno di sviluppo agricolo e di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, promuove interventi idonei a migliorare il livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola, attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive, forme di integrazione di reddito per la popolazione agricola di montagna o delle zone svantaggiate, onde assicurare un livello adeguato alle popolazioni stesse, la mobilità delle terre, il riordino fondiario, nonchè il miglioramento del grado di formazione generale e professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

La presente legge regola la materia di attuazione delle direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972, nonchè delle direttive (CEE) n. 268 del 28 aprile 1975 per l'agricoltura di montagna o di talune zone svantaggiate, recepite dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

Le zone montane e svantaggiate per l'applicazione della presente legge sono quelle comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio della Comunità europea numero 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si richiamano le norme delle leggi 9 maggio 1975 e 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 2.
Condizioni e preferenze

La concessione delle provvidenze previste dalla presente legge è subordinata alla osservanza delle seguenti condizioni:

a) i piani aziendali siano armonizzati con i programmi zonali, comprensoriali e regionali o, in mancanza, con le direttive di politica economica impartite dal consiglio regionale entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;

b) le aziende corrispondano ai requisiti di cui alle leggi n. 153/1975 e n. 352/1976, nonchè a quelli fissati dai successivi articoli per i singoli interventi.

E' accordata preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale che siano coltivatori diretti, singoli od associati, coadiuvati da familiari nell'esercizio dell'impresa di coltivazione dei fondi e/o di allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per il normale fabbisogno di giornate lavorative, tenuto conto anche dell'impiego di macchine agricole, e risultino iscritti negli elench' degli aventi diritto alla assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni.

Tra i coltivatori diretti titolari di imprese familiari sono preferiti quelli di età inferiore ai 41 anni.

TITOLO II
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Sezione I
REQUISITI ED ADEMPIMENTI

Art. 3.
Soggetti che possono accedere alle provvidenze

Per promuovere l'ammodernamento delle strutture produttive agricole, la Regione istituisce un regime di aiuti e di incentivi da applicarsi alle aziende, con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole e associate, che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) i lavoratori occupati abbiano un reddito di lavoro derivante da produzione agricola, inferiore al reddito medio dei lavoratori extra agricoli della zona;

2) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, possiedano una adeguata capacità professionale e presentino un piano di sviluppo alla luce delle condizioni specificate nei successivi articoli e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le modalità indicate nell'art. 18 e nel rispetto dell'art. 11 della direttiva (CEE) n. 159 del 17 aprile 1972.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, si considerano imprenditori i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari della impresa, collaborino od abbiano collaborato con il conduttore per almeno tre anni.

Art. 4.
Requisito della imprenditorialità

Imprenditore a titolo principale, di cui al precedente art. 3, deve intendersi colui che dedica all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall'attività medesima almeno i due terzi del reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Nelle zone di montagna ed in quelle agricole svantaggiate, facenti parte dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975, è considerato imprenditore a titolo principale colui che dedica almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro all'attività agricola e che ricava dalla medesima almeno il 50% del reddito globale da lavoro.

Nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75, i coltivatori le cui aziende, al momento della presentazione del piano, realizzino un reddito da lavoro inferiore al 50% del reddito comparabile, potranno presentare piani di sviluppo interaziendali in associazione con altri coltivatori, sempre che una volta attuato il piano di sviluppo, sia raggiunto da ciascuna unità lavorativa il livello dei due terzi di tempo dedicati all'attività agricola rispetto a quella totale, e per ciascuna unità lavorativa il reddito comparabile sia costituito per almeno il 70% da reddito agricolo.

La certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti è rilasciata dal dipartimento per l'agricoltura sulla base di apposita istruttoria effettuata dagli uffici tecnici.

Art. 5.
Requisito della capacità professionale

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore abbia esercitato nel decennio precedente alla data di presentazione della domanda, e per almeno tre anni, l'attività agricola come titolare di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo.

Tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Tale requisito si considera altresì, presunto quando l'imprenditore, che abbia svolto attività agricola, sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali; di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Negli altri casi, il giudizio sulla capacità professionale dell'imprenditore agricolo è espresso dalla commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 153/1975.

Nell'esprimere il giudizio, la commissione tiene conto della frequenza ad eventuali corsi di qualificazione professionale svolta dall'interessato.

La commissione provinciale, nominata con decreto del presidente della giunta, è composta, oltre che da un funzionario della Regione con funzioni di presidente, da rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli in ragione di sette per i coltivatori diretti e di due per i conduttori non coltivatori diretti.

I predetti rappresentanti sindacali sono designati dalle sezioni regionali delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Contro l'atto di accertamento negativo della commissione è ammesso ricorso alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione.

La giunta stessa decide sui ricorsi, in via definitiva entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 6.

Altri soggetti che possono accedere alle provvidenze

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente titolo, oltre alle persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente legge, le cooperative agricole e le associazioni di imprenditori agricoli costituite ai sensi della legislazione vigente, che presentano un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende semprechè ciascun socio ritragga dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito ed impieghi nell'attività aziendale ed in quella associativa almeno il 50% del tempo di lavoro.

In linea prioritaria, tra le cooperative e le associazioni di cui al comma precedente, gli aiuti sono concessi alle cooperative costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, affittuari, lavoratori agricoli dipendenti.

Le cooperative agricole e le associazioni degli imprenditori agricoli devono comunque impegnarsi alla tenuta della contabilità aziendale per tutta la durata di attuazione del piano.

Per i fondi concessi a mezzadria o colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro o al colono oppure congiuntamente al concedente semprechè entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

I mezzadri e i coloni possono presentare il piano di sviluppo aziendale anche in mancanza di accordo con il concedente.

Il piano di sviluppo relativo ad aziende condotte a mezzadria o a colonia, una volta approvato, può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro o al colono la direzione per l'attuazione del piano stesso nonchè le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciute all'affittuario dalla legge dello Stato n. 11/1971.

Art. 7.

Piano di sviluppo aziendale

Per poter essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, il piano di sviluppo aziendale deve corrispondere alle condizioni ed ai requisiti fissati negli articoli 14 e seguenti della legge n. 153/1975.

La durata di realizzazione del piano non può essere superiore ad anni sei.

Detto termine è prolungato fino ad un massimo di anni nove nelle zone del mezzogiorno, depresse, montane o svantaggiate.

Art. 8.

Redditi comparabili ed assistenza agli imprenditori

Ai fini della valutazione del reddito di lavoro comparabile ai sensi degli articoli 14 e 17 della legge n. 153/1975, la giunta regionale provvederà anche ad identificare modelli di aziende di riferimento, secondo quanto previsto dai commi 8 e seguenti dell'art. 17 della citata legge.

L'ente di sviluppo agricolo provvederà ad assistere, senza onere per gli interessati, gli imprenditori agricoli a titolo principale, nonchè le società e cooperative ai fini della elaborazione del piano di sviluppo aziendale e degli adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze.

Art. 9.

Reddito dell'aliquota

Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento una volta attuato il piano di sviluppo aziendale, può essere calcolato, nel reddito di lavoro, una aliquota del 20% proveniente dall'esercizio di attività extra agricola a condizione che almeno una ULU tragga il proprio reddito da lavoro comparabile dall'azienda agricola.

Nei territori previsti dalla legge n. 352 l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra agricola, di cui al comma precedente, può essere elevata al 50% del reddito complessivo.

Per le zone definite dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, il livello minimo del reddito da lavoro, proveniente dall'attività dell'azienda agricola è abbassato al 70% del reddito comparabile per una ULU.

Per le zone di cui alla legge n. 352/1976 nel reddito da lavoro da conseguire, una volta ultimato il piano di sviluppo, può essere incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui agli articoli 22 e 30 della presente legge.

Art. 10.

Piani zonali

I piani di sviluppo aziendale o interaziendale debbono essere in armonia con gli obiettivi zonali agricoli dei piani di sviluppo comprensoriali e delle comunità montane.

In attesa della elaborazione ed approvazione dei piani di cui al comma precedente, i piani di sviluppo aziendali o interaziendali devono essere in armonia con i programmi di intervento e con le direttive che verranno impartite dal consiglio regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Sezione II

PROVVIDENZE E INCENTIVI

Art. 11.

Incentivi

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati, possono beneficiare dei seguenti aiuti:

a) concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per gli investimenti globalmente necessari all'attuazione del piano;

b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi;

c) cessione in proprietà e/o in affitto delle terre che si renderanno disponibili per effetto delle misure di cui al titolo III della presente legge;

d) contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale, per l'incremento della produzione zootecnica;

e) contributi per la tenuta della contabilità aziendale;

f) concessione di una indennità compensativa annua per le zone montane e svantaggiate di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

g) concessione per le zone montane e svantaggiate, delle provvidenze previste dalla lettera *b*) dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 12.

Concorso nel pagamento degli interessi

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, fatte salve le limitazioni previste dall'art. 15 della legge n. 153/1975, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che si impegnino ad effettuare le operazioni di cui all'art. 19, comma quarto, della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il concorso è concesso ai sensi dell'art. 18 della legge numero 153/1975 e fino alla concorrenza di un importo non superiore a quello stabilito dallo stesso art. 18 della legge n. 153/1975, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le zone previste dalla legge n. 352 del 10 maggio 1976, il concorso nel pagamento degli interessi è elevabile al 12% secondo quanto stabilito dalla lettera *a*) dell'art. 10 della suddetta legge.

Art. 13.

Fidejussione

Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato o che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, la sezione speciale presso il fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 21 della legge 9 maggio

1975, n. 153, concede fidejussioni per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può, in nessun caso, eccedere il 60 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse.

Art. 14.
Cessione delle terre in proprietà ed in affitto

All'imprenditore agricolo che intende presentare il piano di sviluppo aziendale o interaziendale, basato anche sull'acquisizione di terre o sull'ampliamento della superficie agricola aziendale possono essere concessi, in via prioritaria, dall'organismo fondiario di cui al successivo art. 37 i terreni dei quali quest'ultimo dispone in applicazione delle norme contenute nella presente legge o di altra normativa vigente.

Art. 15.
Contributi in conto capitale per le aziende zootecniche

Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli od associati preveda, ai sensi della direttiva (CEE) n. 73/131 che, al suo compimento, la quota della vendita di bovini ed ovini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dalla azienda, può essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente art. 12 un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina.

Il contributo di cui sopra sarà erogato in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno.

Gli importi complessivi del contributi per azienda non potranno superare 2350 unità di conto per il primo anno, 1600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno. Tale limite può essere superato nel caso di forme associative semplici, di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

Nelle zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE, gli importi annui e complessivi dei contributi previsti dal presente articolo sono aumentati di un terzo se l'azienda dispone di più di 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggiera.

Per la conversione di bovini, ovini e caprini in unità di bestiame adulto si fa riferimento all'apposita tabella allegata alla legge n. 352/1976.

Sezione III
NORME ED AIUTI PARTICOLARI

Art. 16.
Norme particolari nell'ambito dell'esecuzione del piano di sviluppo

Ferme restando le altre disposizioni di cui all'art. 24 della legge n. 153/1975, e successive modificazioni ed integrazioni, quando il piano di sviluppo prevede investimenti nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.250 unità di conto e non superiore a 53.333 unità di conto.

Nelle zone contemplate dalla legge n. 352 del 10 maggio 1976 e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ove esistano, o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianale, le provvidenze previste nell'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.250 unità di conto per azienda.

Art. 17.
Aiuti ad aziende che hanno già un reddito comparabile

Possono presentare il piano di sviluppo anche gli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende realizzino un reddito da lavoro superiore a non più del 10% del reddito comparabile e dimostrino che gli investimenti previsti per l'ammodernamento aziendale sono indispensabili per conservare detto reddito ad un livello non inferiore a quello comparabile.

Ove il piano di sviluppo sia approvato, il concorso nel pagamento degli interessi è limitato all'80% dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di 33.648 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo, impiegata nell'azienda, compreso l'imprenditore agricolo.

Art. 18.
Aiuti per la contabilità aziendale

La Regione attua un regime di incoraggiamento per la tenuta della contabilità delle aziende agricole.

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta è concesso, per la tenuta della contabilità aziendale, un contributo di 600 unità di conto, erogabile in quattro rate per un importo di 258 unità di conto nel primo anno, 168 unità di conto nel secondo anno, 108 unità di conto nel terzo anno e 66 unità di conto nel quarto anno.

Per favorire la tenuta della contabilità la Regione provvede ad istituire un centro regionale di contabilità agraria.

La Regione favorisce e sostiene con un contributo annuo la costituzione di enti o istituti regionali di contabilità agraria, promossi dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale che rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituiti da imprenditori in forma associativa;

b) si prefiggano gli scopi previsti dalla legge n. 153/75, secondo quanto stabilito dall'art. 11 della direttiva n. 159/72/CEE.

Gli imprenditori agricoli, oltre che avvalersi del servizio degli enti o istituti regionali per la contabilità agraria, potranno tenere direttamente una contabilità annuale, purchè redigano i documenti conclusivi, secondo le metodologie predisposte dal centro regionale di cui al comma terzo del presente articolo.

Art. 19.
Funzioni del centro

Il centro regionale di contabilità agraria provvede a tutte le incombenze connesse alla verifica dei dati contabili, sulla base delle metodologie, dei modelli e delle procedure, fissati dalla giunta regionale con proprio provvedimento.

Il centro regionale provvede alla elaborazione:

dei dati contabili, forniti dagli enti e/o istituti di cui al quarto comma dell'art. 18 e dagli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 18;

degli indicatori sulla struttura agricola regionale in base alle richieste degli organi della programmazione regionale e comprensoriale;

delle informazioni statistiche periodiche sull'applicazione della presente legge.

Ai fini della elaborazione programmatica nonchè per la rilevazione dei dati statistici ed economici delle aziende il centro regionale effettua convenzioni con gli enti e gli istituti di cui al quarto comma dell'art. 18, con i quali la giunta regionale stipulerà apposite convenzioni.

Le convenzioni definiscono i compiti e i rapporti tra il centro regionale e gli enti e/o istituti.

Art. 20.
Associazione di assistenza interaziendale

Alle associazioni di imprenditori agricoli, prevalentemente costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni o affittuari, per realizzare programmi di assistenza tecnico-economica alle rispettive aziende nell'ambito dei piani, comprensoriali e zonali, ove esistano, o aventi come scopo una più razionale utilizzazione delle attrezzature e degli altri mezzi tecnici, è concesso un contributo sui costi di gestione nel periodo di avviamento della associazione.

L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2600 unità di conto ad un massimo di 7890 unità di conto, secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.

Per ottenere il contributo le associazioni devono essere costituite con voto pro-capite dopo l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1975, n. 153, e secondo le modalità previste dalle leggi in materia di cooperative agricole e di consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche, nonchè dalle leggi speciali per le associazioni dei produttori.

Sezione IV

NORME PARTICOLARI PER LE ZONE SVANTAGGIATE

Art. 21.

Provvedimenti per le infrastrutture aziendali

Per le zone ricadenti nei territori classificati montani dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le comunità montane provvedono ad includere nei programmi stralcio previsti dalla stessa legge n. 1102, opere aggiuntive per la realizzazione di infrastrutture, di cui le stesse zone non siano sufficientemente dotate, con particolare riguardo alle vie di accesso alle aziende, alle linee elettriche e alle condotte di acqua potabile, nonchè per le zone a vocazione turistica, ai depuratori delle acque.

Il consiglio regionale, approvando i programmi stralcio di cui sopra, provvede a determinare l'importo dei finanziamenti.

Le stesse comunità montane trasmettono alla giunta regionale, entro il mese di maggio di ogni anno, una relazione contenente tutti gli elementi che saranno richiesti dalla giunta medesima sui risultati raggiunti nella attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

La giunta regionale provvederà a trasmettere al Ministero della agricoltura e delle foreste, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al precedente comma, nonchè l'elenco degli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 352/1976.

Art. 22.

Indennità compensativa annua

Per le zone previste dalla legge n. 352 del 10 maggio 1976 è concessa una indennità compensativa annua agli imprenditori singoli od associati secondo le modalità specificate dalla lettera *a*), secondo comma, dell'art. 1 e dall'art. 5 della suddetta legge.

L'indennità compensativa suddetta e concessa applicando la preferenza di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della predetta legge.

In caso di allevamento di bovini, ovini e caprini, l'indennità verra commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (UBA) allevate durante l'anno, fino ad un massimo di 52,5 unità di conto per UBA.

L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 52,5 unità di conto per ettaro di superficie foraggiera della azienda.

Per la determinazione delle UBA si applica la tabella allegata.

Nelle zone definite dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, nella determinazione delle UBA potranno essere incluse le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione e nelle zone definite all'art. 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva stessa, le vacche da latte la cui produzione rappresenti oltre il 30% della produzione dell'azienda; in questo caso l'indennità non potrà eccedere l'80% dell'importo unitario dell'indennità concessa alle altre UBA della zona e per un numero di vacche da latte non superiore alle dieci unità.

Nelle zone definite all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva numero 75/268/CEE, quando si tratta di produzioni diverse da quelle previste dal precedente comma, l'indennità verrà commisurata, fino ad un massimo di 52,5 unità di conto per ettaro, alla superficie agricola utilizzata al netto di quella destinata alla produzione foraggiera, alla produzione di frumento, nonchè alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le cinquanta aree per azienda.

L'indennità compensativa non potrà comunque, risultare inferiore a 16 unità di conto per UBA o per ettaro.

Salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per impresa della indennità concessa non potrà superare in ogni caso quello corrisposto alle trentacinque UBA nella misura massima stabilita al successivo art. 30 della presente legge.

Art. 23.

Aiuti agli investimenti collettivi

La Regione può concedere aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggiera, nonchè la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa la attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Beneficiari degli aiuti medesimi possono essere le associazioni di imprenditori agricoli, con preferenza alle società di persone, alle comunioni familiari ed alle cooperative di coltivatori diretti i cui soci dedicano la maggiore parte delle loro attività all'allevamento zootecnico, nonchè i comuni, le comunità montane, le università agrarie ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.

L'aiuto potrà riguardare:

a) gli interventi per l'incremento della produzione foraggiera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue e di fertirrigazione;

b) la esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonchè per i ricoveri del bestiame:

c) l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

d) la costruzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonchè l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

e) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggiero zootecnico;

f) l'acquisto di terreni da parte di province, comuni, comunità montane, società di persone e cooperative di allevatori se necessario, per l'attuazione degli interventi elencati nelle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentono la ricomposizione di fondi frammentari ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate, nonchè l'acquisizione, a norma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati pascoli.

La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente, non può eccedere il quadruplo della partecipazione massima della C.E.E. fissata in 20.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e in 100 unità di conto per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

L'aiuto in forma creditizia o in forma contributiva o congiuntamente, non potrà superare il 75% della spesa ammissibile.

I mutui a tasso agevolato possono essere concessi applicando le disposizioni più favorevoli, contenute nel terzo comma del precedente art. 12; i premi di orientamento previsti dall'art. 23 della legge n. 153/1975, possono essere estesi alle iniziative del presente articolo, nei limiti e con gli altri importi indicati nel penultimo comma del precedente art. 15.

Art. 24.

Aiuti alle aziende non in grado di raggiungere un reddito comparabile

Nelle zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/272/CEE del 28 aprile 1975 gli aiuti agli investimenti possono essere concessi anche alle aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile.

Tali interventi non possono essere più favorevoli di quelli previsti dal titolo III, sezione I, della legge n. 153/1975 per le zone diverse da quelle contemplate dalla legge n. 352/1976.

Sezione V

NORME PROCEDURALI

Art. 25.

Comitati agricoli provinciali e organi amministrativi e tecnici

E' istituito ai sensi dell'art. 26, lettera *c*), della legge numero 153/1975 un comitato consultivo con il compito di esprimere il parere sulla rispondenza di ciascun piano di sviluppo aziendale ai principi e alle disposizioni contenute nelle stesse leggi numero 153/1975 e n. 352/1976 e nella presente legge, nonchè ai rispettivi piani zonali e alle direttive emanate dalla Regione.

Il comitato si articola in sezioni decentrate, aventi sede nei capoluoghi comprensoriali.

Ciascuna sezione del comitato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della stessa giunta, ed è composto:

1) da un funzionario del secondo dipartimento settore agricoltura della giunta, con qualifica di responsabile di settore, con funzioni di presidente;

2) da nove rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

3) da due rappresentanti degli imprenditori non coltivatori;

4) da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti;

5) da un tecnico designato dall'ESA.

Funge da segretario un dipendente della giunta regionale con qualifica non inferiore a istruttore.

I componenti di cui ai numeri 2) e 3) sono designati dalle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel CNEL, tramite le rispettive rappresentanze regionali.

Il comitato, nelle sue sezioni decentrate, delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei membri della sezione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il relativo parere deve essere trasmesso all'organo richiedente non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Ai componenti, se dovuti, spettano i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura istruiscono le domande, stabilendo le preferenze di cui all'art. 2, lettera *b*), ed esaminano il piano di sviluppo aziendale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, acquisito il parere del comitato agricolo competente.

Il piano di sviluppo aziendale e la concessione degli interventi previsti sono approvati dalla giunta regionale su motivato parere conforme della commissione consiliare competente.

La giunta regionale provvede a regolare i rapporti con gli istituti di credito incaricati della concessione dei mutui, la cui stipulazione dovrà essere globale e simultanea, anche se l'erogazione delle somme dovrà essere graduata nel tempo in relazione alle indicazioni previste dal piano.

Gli ispettori agrari vigilano sull'attuazione di ogni singolo piano aziendale e compilano una relazione periodica sugli stati di avanzamento comprovanti l'avvenuta esecuzione degli investimenti previsti.

Art. 26.

Domanda relativa alla presentazione dei piani di sviluppo aziendali

Gli imprenditori agricoli singoli o associati, che intendono usufruire degli aiuti previsti per l'ammodernamento delle aziende, e che siano in possesso dei requisiti prescritti, dovranno inoltrare domanda, redatta su apposito modello predisposto dalla giunta regionale, per tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti.

Le domande debbono essere sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui all'art. 20 della legge 6 gennaio 1968, n. 15, e presentate direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le domande stesse e la relativa documentazione sono presentate con le modalità previste dall'art. 16 della legge numero 153/1975.

Per le aziende singole ed associate ricadenti nelle zone di cui alla legge n. 352/1976 alla domanda relativa al piano di sviluppo aziendale deve essere allegata la eventuale domanda per la richiesta della indennità compensativa o il documento comprovante l'avvenuta erogazione della indennità stessa.

Art. 27.

Modello per la compilazione del piano di sviluppo aziendale

Il piano di sviluppo aziendale di cui all'art. 7 della presente legge viene redatto sul modello tipo fornito agli interessati dagli uffici regionali.

Art. 28.

Altri tipi di domanda

Per l'accesso alle altre provvidenze previste dalla presente legge, la giunta regionale predispone appositi modelli di domanda.

Art. 29.

Delega alle comunità montane e ai comprensori

Per gli interventi di cui alla presente legge la Regione può delegare i comprensori e, in particolare, per gli interventi previsti dalla legge n. 352 del 10 marzo 1976, le comunità.

Art. 30.

Determinazione della indennità compensativa

Nelle zone individuate dalla legge n. 352/1976 la determinazione dell'indennità compensativa di cui al precedente art. 22 avverrà, entro i limiti stabiliti dallo stesso articolo, secondo i seguenti scaglioni di ampiezza delle imprese:

per le prime 5 UBA: 52,5 unità di conto per UBA;

per le UBA oltre le 5 e fino a 10: 30 unità di conto per UBA;

per le UBA oltre le 10: 20 unità di conto per UBA.

Limitatamente alle zone definite dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva (CEE) n. 268/1975 e nel caso di produzioni diverse da quelle dell'allevamento bovino, ovino e caprino, la determinazione della indennità compensativa avverrà in base alla superficie agricola utilizzata, al netto di quella destinata alle produzioni di cui all'art. 6, comma quarto, della legge n. 352/1976, secondo i seguenti scaglioni di ampiezza delle imprese:

da 3 a 5 ettari: 30 unità di conto per ettaro;

per gli ettari oltre i 5 e fino a 10: 20 unità di conto per ettaro;

per gli ettari oltre i 10: 16 unità di conto per ettaro.

TITOLO III

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA E RESASI DISPONIBILE A SCOPI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE.

Sezione I

INDENNITÀ DI ANTICIPATA CESSAZIONE

Art. 31.

Finalità

La Regione concede aiuti in favore degli imprenditori agricoli che cessano anticipatamente l'attività rendendo disponibili le terre da loro coltivate.

A tal fine istituisce:

una indennità a favore di coloro che anticipano la cessazione della propria attività agricola;

un premio di apporto strutturale a favore di coloro che rendono disponibili le terre di cui sono proprietari agli scopi indicati al successivo art. 39.

Il regime degli aiuti di cui al presente titolo è esteso a tutto il territorio regionale per gli interventi connessi al processo di trasformazione del contratto di mezzadria.

Art. 32.

Concessione dell'indennità di cessazione

L'indennità di anticipata cessazione può essere concessa a domanda:

a) ai proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende che destinano la terra agli scopi stabiliti dal presente titolo;

b) agli affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, mezzadri e coloni, enfiteuti, qualora i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre ai fini indicati al presente titolo;

c) ai coadiutori familiari e lavoratori agricoli dipendenti che prestino la loro attività a carattere permanente presso la azienda il cui titolare benefici degli aiuti del presente titolo, secondo le modalità dell'art. 34 della legge n. 153/1975.

Art. 33.

Requisito per l'ottenimento dell'indennità di cessazione

Per usufruire della indennità di anticipata cessazione, i richiedenti debbono aver compiuto i 55 anni di età e non aver superato i 65 anni; dedicare all'attività agricola almeno il 50% del tempo lavorativo medio e ricavare da tale attività almeno il 50% del reddito complessivo di lavoro.

Usufruiscono in via prioritaria della indennità di cessazione:

i titolari di aziende con età superiore ai 60 anni, che versano in una situazione economica particolarmente disagiata;

i titolari di aziende con superficie agricola utilizzabile fino a 15 ettari;

i titolari di aziende invalidi, affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50%;

le vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge.

Ai fini della concessione della indennità i richiedenti, oltre ai requisiti di cui al precedente articolo, debbono:

aver esercitato l'attività agricola per un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, comprendendo anche l'eventuale attività svolta in azienda dal coniuge deceduto;

non aver in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale o interaziendale ai sensi della presente legge;

non aver alienato, a titolo oneroso o gratuito, nel biennio precedente la domanda di indennità, più del 20% della superficie aziendale.

Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio o a cessazione per motivi di pubblica utilità o interesse pubblico.

L'imprenditore agricolo può conservare, in proprietà o in uso, per i fabbisogni familiari, una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione massima del 15% dell'intera superficie aziendale, e comunque, non superiori ad ettari 0,5 nei comuni compresi nel territorio delle comunità montane, elevabile ad un ettaro nei terreni classificati montani ai sensi della legge regionale 20 maggio 1974, n. 16.

I coadiuvanti e i lavoratori dipendenti agricoli a carattere permanente, che hanno esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni presso l'azienda che cessa l'attività, immediatamente antecedenti a quelli di presentazione della domanda, possono conseguire l'indennità di anticipata cessazione.

Il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto e autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, a cessare l'attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

L'inadempienza comporta la decadenza della concessione dal momento in cui sono cessate le condizioni per la concessione stessa con l'immediato recupero a carico dell'inadempienza della indennità percepita fin dall'inizio, aumentata dagli interessi legali.

Art. 34.

Scopi previsti per la destinazione delle superfici rese libere

La concessione della indennità è subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola, alla destinazione del terreno ai seguenti scopi:

affitto per almeno quindici anni, vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficino delle misure di incoraggiamento previste dal titolo I della presente legge e che realizzino, con l'accorpamento, una maggiore produttività aziendale, previo accertamento della giunta regionale;

perseguimento dei fini di pubblica utilità, compreso il rimboschimento, in relazione alle indicazioni dei piani urbanistici comunali, comprensoriali o zonali.

La superficie agricola può essere altresì posta a disposizione dell'organismo fondiario di cui al successivo art. 37, mediante vendita od affitto per un periodo non inferiore ai quindici anni; per essere destinata, secondo le direttive regionali e del piano zonale, ad uno degli scopi sopra indicati.

Qualora non sia possibile utilizzare la terra acquisita per uno degli scopi predetti, l'organismo fondiario può destinarla a quelli previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni.

Art. 35.

Ammontare delle indennità di cessazione

L'indennità è corrisposta agli aventi titolo fino al 65° anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in 12 mensilità, a richiesta dell'interessato:

900 unità di conto per gli imprenditori coniugati;

600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

Per le concessioni delle indennità può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

Per ogni azienda che cessa l'attività, la indennità è concessa limitatamente ad un coadiuvante familiare, oppure ad un lavoratore agricolo.

La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

In caso di parità di condizioni tra coadiuvanti familiari o tra i lavoratori agricoli, la indennità verrà accordata al richiedente più anziano di età.

Art. 36.

Norme previdenziali

I beneficiari delle indennità di cessazione possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione del versamento dei contributi volontari per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia, e superstiti e per la tubercolosi e conservano il diritto all'assistenza sanitaria e agli assegni familiari.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali cessano l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali.

Nella erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei beneficiari e dei loro familiari, e degli assegni familiari, si applica il principio della pari titolarità dei genitori nella potestà familiare secondo la legge 19 maggio 1975, n. 51.

Art. 37.

Organismo fondiario

L'ente di sviluppo agricolo esercita le funzioni di organismo fondiario ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Sulla base dei nulla osta rilasciati per la cessione delle terre dagli enti delegati, in relazione alle priorità da questi definite, l'ESA:

a) acquisisce i terreni resisi disponibili, secondo la presente legge, mediante compravendita o affitto, per almeno quindici anni, nonchè altri terreni, offerti da proprietari non beneficiari degli interventi previsti dalla presente normativa;

b) valuta la possibilità di effettiva destinazione agricola dei terreni acquisiti, dandone comunicazione ai competenti uffici della giunta regionale;

c) organizza unità produttive idonee a consentire la formazione di imprese familiari, singole od associate, in armonia con gli indirizzi produttivi fissati dal piano zonale o dalle direttive regionali.

L'ESA, nell'ambito delle sue disponibilità deve soddisfare prioritariamente le richieste dell'imprenditore di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, con preferenza per i coltivatori di età inferiore ai quaranta anni per le imprese cooperative costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e lavoratori dipendenti e per associazioni di imprenditori agricoli costituite ai sensi della legislazione vigente, che abbiano rilasciato dichiarazione di impegno che deve essere allegata al piano di sviluppo.

I mezzadri, coloni o affittuari hanno la priorità nella assegnazione dei fondi acquisiti dall'organismo fondiario e dagli stessi coltivatori.

L'ESA, dietro autorizzazione della Regione, ricorrendone i requisiti di legge, può procedere con atto precario all'assegnazione delle terre richieste, salvo l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.

Per tali terreni l'ESA può adottare misure temporanee di utilizzazione, anche mediante concessioni precarie a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento a richiesta dell'ente stesso.

Le concessioni non possono avere una durata superiore ad un anno, prorogabile di anno in anno per motivate ragioni.

L'ESA trasmette annualmente alla Regione una relazione dettagliata dell'attività svolta.

Art. 38.

Prezzo di cessione delle terre rese disponibili

Il prezzo di cessione delle terre da parte dell'organismo fondiario agli aventi titolo, non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario.

Il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori, è corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.

Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario avrà luogo in tre rate uguali, di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre entro il 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo alla stipula predetta.

Gli aventi diritto possono chiedere, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita, la costituzione di una rendita vitalizia da determinarsi sulla base della « tariffa di rendita vitalizia immediata » adottata dall'Istituto nazionale assicurazioni ed approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La rendita è reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiorenni inabili al lavoro.

Gli imprenditori che hanno acquistato le terre dell'organismo fondiario, possono effettuare il pagamento rateale in venti anni, con le condizioni previste per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice.

Art. 39.

Premio di apporto strutturale: beneficiari

Il premio di apporto strutturale può essere concesso:

a) agli imprenditori proprietari che destinino i loro terreni ad uno degli scopi indicati nel precedente art. 34, ed ai quali venga concessa l'indennità di anticipata cessazione;

b) ai proprietari di terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi i quali, avendo il loro mezzadro, colono o enfiteuta, chiesto l'indennità di anticipata cessazione, pongono i propri terreni a disposizione per gli scopi di cui al precedente art. 34;

c) ai proprietari che, pur senza aver alcun titolo all'indennità di anticipata cessazione, offrano i propri terreni per gli scopi di cui all'art 34 sopracitato;

d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forma associativa nella azienda, di cui divengano titolari per acquisto o per affitto della durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti, in proprietà od in affitto per la durata di almeno quindici anni, per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo I;

f) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessino l'attività agricola anche nel caso in cui possano fruire della indennità di cessazione dell'attività agricola e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione e per gli scopi previsti dall'art. 36; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è pari al 50% del valore; l'altro 50% viene concesso al proprietario;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria ed a colonia qualora trasformino tali contratti in contratti di affitto della durata di almeno quindici anni.

In ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Esso si aggiunge per gli aventi diritto all'indennità della cessazione dell attività agricola e/o al prezzo di cessione od al canone di affitto.

Art. 40.

Ammontare del premio di apporto strutturale

Il premio di apporto strutturale è corrisposto in un'unica soluzione, e successivamente alla effettiva destinazione dei terreni, in conformità alle utilizzazioni stabilite dal precedente art. 34.

L'importo del premio è pari ad otto annualità del canone di affitto determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone.

Esso è ridotto a sei annualità per gli aventi titolo di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

In ogni caso il premio è maggiorato del 25% quando i terreni sono concessi in affitto.

L'importo del premio è maggiorato del 30% in favore di proprietari di terreni, di affittuari, di mezzadri o di coloni, che siano iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore ai 3.000.000 di lire o che comunque, nel caso di proprietari, pongano i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri e dei coloni per le finalità dell'art. 34.

I beneficiari possono ottenere, in luogo del pagamento immediato del premio, la costituzione di una rendita vitalizia.

Il premio è concesso, con priorità, ai proprietari concedenti a mezzadria qualora trasformino in affitto della durata di almeno quindici anni i contratti correnti e ai concedenti che cedano le loro terre all'E.S.A., e agli enti morali che comunque destinino le terre per le finalità di cui all'art. 34.

La corresponsione del premio è esclusa quando siano in corso procedimenti di esproprio per pubblica utilità.

Sezione II

NORME PER LA CONCESSIONE DELLA INDENNITA' DI ANTICIPATA CESSAZIONE

Art. 41.

Gli imprenditori ed i lavoratori agricoli che si trovino nelle condizioni specificate negli articoli 32 e 33 e che intendano usufruire della indennità di cessazione, debbono presentare domanda su appositi modelli predisposti dalla giunta regionale.

Art. 42.

Norme procedurali per la concessione del premio di apporto strutturale

Gli imprenditori agricoli che intendono beneficiare del premio di apporto strutturale, debbono presentare domanda in carta semplice, su appositi modelli all'uopo predisposti dalla giunta regionale.

Le domande di cui al suddetto comma devono essere prodotte contestualmente a quelle di cui al precedente articolo.

Art. 43.

Pagamento delle indennità

Il nulla osta per il pagamento delle indennità è rilasciato dalla giunta regionale secondo le disposizioni dell'art. 44 della legge n. 153/1975.

Art. 44.

Funzioni amministrative

La giunta regionale:

riceve, esamina ed approva, entro sessanta giorni dalla presentazione, le richieste di aiuti previsti dal presente titolo;

accerta l'esistenza dei requisiti e delle condizioni richieste e, in particolare, l'effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dalla presente legge;

definisce la priorità in base alle quali dovranno essere erogati gli aiuti previsti dal presente titolo;

decide la sospensione o la revoca degli aiuti in caso di comprovata inadempienza, di false attestazioni dei beneficiari o di erronea concessione degli aiuti.

Nell'esercizio delle proprie funzioni la giunta regionale assicura la partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli per la definizione delle priorità in materia di concessione della indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola e di destinazione delle terre resesi disponibili ai fini della ristrutturazione aziendale.

A questo scopo la giunta regionale si avvale dei comitati consultivi di cui all'art. 25 della presente legge.

Art. 45.

Tempi tecnici per le procedure

Gli uffici regionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda:

eseguono l'istruttoria per verificare la rispondenza della richiesta di aiuti ai criteri stabiliti dalla presente legge ed alle direttive emanate dalla Regione;

accertano la sussistenza delle condizioni previste dal presente titolo e, in particolare, la effettiva destinazione delle terre.

Qualora l'avente diritto alla indennità abbia offerto la cessione del proprio fondo all'organismo fondiario, le certificazioni da questo rilasciate sono valide ai fini dell'espletamento della istruttoria.

I comitati consultivi, entro trenta giorni decorrenti da quello del ricevimento della domanda, esprimono parere sulle richieste in relazione anche agli obiettivi dei piani zonali o delle direttive regionali.

Sulla base dell'istruttoria e del parere espresso dai comitati consultivi, la giunta regionale delibera entro trenta giorni decorrenti da quello in cui pervenne il parere, sulla domanda e sul rilascio del nulla osta per il pagamento della indennità di cessazione e/o del premio di apporto strutturale.

I nulla osta per il pagamento dell'indennità di cessazione sono trasmessi, contemporaneamente all'INPS ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 46.
Delega alle comunità montane e ad altri enti ritenuti idonei

Per l'approvazione definitiva delle suindicate domande e di quelle relative alla indennità di cessazione e al premio di apporto strutturale, la Regione può delegare le comunità montane, o altri enti ritenuti idonei, all'espletamento delle funzioni stesse, quali i comprensori non appena istituiti.

TITOLO IV
INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA.

Sezione I
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Art. 47.
Principi informativi

L'attività di informazione socio-economica è volta a:

dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica anche attraverso lo sviluppo associativo e cooperativo;

mettere le persone interessate in grado di dare un nuovo orientamento alle loro aziende, in contatto con i competenti servizi regionali o con appositi organismi che svolgono assistenza tecnica;

far conoscere agli interessati le possibilità di specializzazione delle persone che lavorano in agricoltura e le prospettive loro offerte nel settore agricolo e negli altri settori;

fornire eventualmente agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento, il proseguimento o la cessazione definitiva dell'attività agricola o per la eventuale scelta di una attività non agricola, ovvero per la cessazione definitiva della attività;

fornire adeguate informazioni ed organizzare incontri e scambi per consentire o facilitare la partecipazione della popolazione rurale alla elaborazione della programmazione zonale;

far conoscere e valutare le possibilità di soluzione associative e cooperativistiche nell'ambito dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 48.
Svolgimento dell'attività

Le attività di informazione socio-economica sono svolte dalla Regione, anche in collaborazione con le università e con altri istituti specializzati garantendo la partecipazione dei lavoratori e produttori agricoli alla formulazione dei programmi di attività ed al controllo della loro gestione attraverso le organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel CNEL.

Per gli adempimenti di cui sopra la Regione provvederà, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, ad istituire apposito ufficio con utilizzazione del personale già in dotazione.

Art. 49.
Affidamento dell'informazione socio-economica

La Regione può affidare compiti di informazione socio-economica alle associazioni che si costituiscono e siano riconosciute idonee ai sensi dell'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Al riconoscimento delle associazioni provvede il presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta medesima e sentita la commissione consiliare competente.

Art. 50.
Formazione dei consulenti socio-economici

I corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici sono svolti presso facoltà universitarie aventi sede nella Regione sulla base di convenzioni in conformità a quanto stabilito dall'art. 51 della legge n. 153/1975.

La formazione dei consulenti socio-economici tenderà ad acquisire idonee conoscenze in ordine alle materie stabilite dal quarto comma dell'art. 51 della legge n. 153/1975.

L'ammissione ai corsi è consentita alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 52 della legge n. 153/1975.

Art. 51.
Attestato di idoneità

A coloro che abbiano frequentato almeno 90% delle lezioni dei tirocini e del lavoro di gruppo previsti dai piani di studio, con esito positivo da valutare mediante esame finale, sarà rilasciato dalla facoltà universitaria presso cui si sono svolti i corsi un attestato di idoneità allo svolgimento delle funzioni di consulente socio-economico.

L'attestato abilita all'assunzione presso le associazioni dei produttori agricoli, enti ed istituti.

Art. 52.
Divulgazione

La giunta regionale, per il tramite dell'ufficio di cui all'articolo 48 della presente legge cura la divulgazione dell'attività di informazione socio-economica tramite un notiziario e altri mezzi previsti dall'art. 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 53.
Contributi ad associazioni, enti ed istituti

La giunta regionale concede contributi pari al 70% delle spese riconosciute ammissibili per lo svolgimento delle attività di informazione socio-economica affidata, a norma del precedente art. 49, alle associazioni, enti ed istituti convenzionati.

I contributi di cui al precedente comma sono liquidati previo rendiconto delle spese sostenute.

La giunta regionale può disporre la erogazione di anticipazione al 40% dei contributi calcolati nei programmi preventivamente approvati.

Può altresì essere corrisposto alle associazioni, istituti ed enti per l'assunzione e l'utilizzazione di ciascun consulente socio-economico, in possesso del titolo richiesto dall'art. 53 della legge n. 153/1975, un contributo *una tantum* di 4 milioni e 680 mila lire.

Il contributo di cui al precedente comma è corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio, purchè risulti instaurato un regolare rapporto di lavoro.

Art. 54.
Contributi per i corsi di formazione dei consulenti

Vengono riconosciuti alle università, per le attività previste all'art. 51 della legge n. 153/1975, contributi secondo le modalità e per gli importi dei commi terzo e seguenti dell'art. 59 della medesima legge n. 153/1975, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sezione II
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

Art. 55.
Attività di qualificazione professionale e svolgimento dei corsi

La Regione istituisce appositi corsi di qualificazione e perfezionamento professionale per consentire alle persone, che lavorano in agricoltura, che abbiano compiuto 18 anni e non superato i 55 anni di età, di acquisire una qualificazione professionale o di migliorare quella che già possiedono.

Detti corsi si articolano in:

a) corsi di formazione per capi di azienda;

b) corsi residenziali di formazione per capi di azienda di età inferiore ai 30 anni;

c) corsi di aggiornamento e perfezionamento di capi di azienda;

d) corsi di formazione e qualificazione professionale di lavoratori agricoli dipendenti e di coadiuvanti familiari.

I corsi di formazione dovranno avere una durata di almeno 12 settimane, con 15 ore di insegnamento per ciascuna settimana.

I corsi residenziali per i giovani capi di azienda devono avere una durata di almeno 12 settimane a tempo pieno.

I corsi di aggiornamento e perfezionamento devono avere una durata di almeno 8 settimane con 15 ore settimanali.

I programmi per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei capi di azienda di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del presente articolo, debbono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti:

analisi della gestione aziendale, con particolare riferimento alle tecniche contabili ed ai piani di sviluppo aziendali;

tecnica delle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle tipiche delle zone;

problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;

commercializzazione dei prodotti agricoli;

problemi di carattere associativo, con particolare riguardo all'attività collettiva per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

cooperazione agricola ed altre forme associative in agricoltura;

provvidenze in atto su piano regionale, nazionale e comunitario a sostegno dell'agricoltura;

problemi sociali del lavoro in agricoltura.

I programmi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari dovranno avere carattere pratico. con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine, degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione ed al razionale allevamento delle varie specie di bestiame.

Saranno trattati problemi particolari relativi ai singoli ambienti in cui operano gli interessati.

I relativi corsi devono avere la durata di almeno 12 settimane, con 15 ore di insegnamento settimanale.

A coloro che avranno frequentato con profitto i corsi di formazione, verrà rilasciato un attestato ufficiale da parte della Regione.

Art. 56.

Gestione dell'attività di qualificazione professionale

La programmazione, la gestione ed il controllo dell'attività di formazione e qualificazione professionale, sono di competenza della Regione.

La Regione può affidare lo svolgimento dei corsi di qualificazione professionale alle organizzazioni professionali e di produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale che debbono avvalersi di associazioni o istituzioni specializzate da esse costituite, secondo le disposizioni contenute nella sezione terza - titolo V della legge n. 153/1975.

Art. 57.

Competenze della Regione

La Regione provvede:

alla formazione e perfezionamento del personale impiegato nello svolgimento delle attività di formazione professionale;

al coordinamento dei programmi e delle metodologie adottate;

alla fissazione dei criteri atti a garantire un corretto svolgimento delle attività di formazione professionale.

La Regione può istituire corsi di formazione e perfezionamento nonchè incontri di aggiornamento di consulenti socio-economici, ad integrazione dell'attività svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le modalità di cui agli articoli 51 e 52 della legge n. 153/1975.

Art. 58.

Premi di frequenza

Ai candidati che abbiano frequentato continuamento e con profitto i corsi di formazione a carattere residenziale, è corrisposto un premio di frequenza di lire 200 mila *una tantum*.

A quelli che abbiano frequentato con profitto un corso di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari, sempre che abbiano effettuato una presenza non inferiore al 90% delle ore programmate, è corrisposto un premio di frequenza di lire 100 mila per una sola volta.

Art. 59.

Contributi agli istituti ed agli enti

Alle associazioni, istituti ed enti cui sia stato affidato lo svolgimento dei corsi a norma dell'art. 56, sono corrisposti i seguenti contributi:

1) un contributo *una tantum* di lire 700 mila per ciascun candidato che abbia frequentato con profitto i corsi di qualificazione professionale per capo azienda;

2) un contributo *una tantum* di lire 750 mila per ciascun partecipante ai corsi di qualificazione professionale per i lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari;

3) un contributo *una tantum* di lire 930 mila per i giovani capi azienda che frequentino i corsi speciali residenziali.

Alle predette associazioni, enti ed istituti incombe l'obbligo di corrispondere i premi di frequenza previsti dal precedente art. 58 ai partecipanti ai corsi di formazione.

Art 60.

Richiesta contributi

Le associazioni, gli istituti ed enti che dispongono del riconoscimento di idoneità di cui alla presente legge e che intendono richiedere i contributi previsti dagli articoli 53 e 59, devono presentare al presidente della giunta regionale un programma dettagliato di attività, per ciascun anno, con il relativo preventivo di spesa da approvarsi con la deliberazione di affidamento.

Con la medesima deliberazione sono concessi i contributi.

La giunta regionale, in caso di accertamento e di persistente inadempimento degli obblighi assunti può, previa diffida, revocare l'affidamento dei servizi, e i contributi concessi possono essere revocati con il recupero delle somme eventualmente anticipate.

Art. 61.

Funzioni di vigilanza

Le funzioni di vigilanza spettano alla giunta regionale.

Le associazioni e le istituzioni di cui all'art. 56 debbono fornire, annualmente, una relazione alla giunta regionale sull'attività svolta e, ogni tre mesi, una situazione statistica sulla base delle impostazioni e dei moduli che saranno forniti dalla giunta regionale.

Art. 62.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge conseguenti alla legge 9 maggio 1975, n. 153, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei capitoli dello stato di previsione del bilancio 1978, numeri 1902, 1903, 1904, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, conseguenti alla legge 10 maggio 1976, n. 352, si fa fronte con l'apposita partita iscritta al cap. 2600 - elenco n. 5 - dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e con le successive assegnazioni provenienti dallo Stato.

Alla istituzione degli appositi capitoli di spesa si provvede con le leggi di approvazione o di variazione dei pertinenti bilanci regionali.

NORME TRANSITORIE

Art. 63.

In attesa della costituzione dei comprensori, le sezioni del comitato di cui al precedente art. 25 hanno sede presso gli ispettorati provinciali per l'agricoltura territorialmente competenti.

Art. 64.

Il provvedimento legislativo approvato in data 19 luglio 1978 concernente: « Normativa di attuazione delle direttive C.E.E. in agricoltura », è abrogato.

Art. 65.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 marzo 1979

RICCIUTI

(3568)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791770)